

## **Documenti da presentare al CAF per il calcolo ISEE PARIFICATO per la valutazione della condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero**

### **Dati dello studente:**

- Documento di identità dello studente
- Codice fiscale dello studente rilasciato dall'Agenzia delle Entrate
- Numero di matricola dell'Università per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo anno. Per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2016/2017 numero di matricola se in possesso. Lo studente non ancora in possesso della matricola deve comunque avere effettuato la procedura di pre-immatricolazione on line sul sito di Ca' Foscari
- Per lo studente straniero RESIDENTE in Italia, non autonomo, DSU e attestazione ISEE
- L'importo della BORSA DI STUDIO percepita nell'anno 2014

### **Il nucleo familiare:**

- La composizione del nucleo familiare dello studente alla data di presentazione della DSU con indicati cognome, nome, data di nascita e rapporto di parentela di tutti i soggetti appartenenti al nucleo familiare.

### **I redditi prodotti da ogni componente il nucleo familiare (2014):**

- Tipo di attività svolta e reddito percepito da ogni componente il nucleo familiare, riferito all'anno 2014;
- le eventuali somme percepite da amministrazioni pubbliche a titolo di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari;
- le somme percepite o versate a titolo di mantenimento per i figli in caso di separazione legale o divorzio.

### **Il patrimonio immobiliare e mobiliare di ogni componente (31/12/2015):**

- Patrimonio immobiliare relativo ai fabbricati. Il valore è determinato ai fini IVIE ai sensi del comma 3 art. 5 del DPCM n.159/2013. Per la determinazione del dato patrimoniale la base imponibile è costituita nella generalità dei casi, dal costo di acquisto dell'immobile risultante dal relativo atto, o dal valore catastale se previsto. Nel caso in cui il fabbricato sia stato costruito si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione. In mancanza di tali valori o in mancanza della relativa documentazione, si assume il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile al 31/12/2015. L'assenza del patrimonio deve essere espressamente specificata nella documentazione.
- Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione può detrarre il valore del canone annuo previsto nel contratto di affitto;
- Patrimonio mobiliare, costituito dalle componenti specificate dall'art. 5 comma 4 del DPCM n.159/2013 detenute all'estero E IN ITALIA (disponibilità bancarie e postali ...ecc.) saldo alla data del 31/12/2015 e la consistenza media per l'intero anno 2015;
- Carte di debito e carte di credito: saldo al 31/12/2015.

## **LA DOCUMENTAZIONE SOPRADESCRITTA, ESIBITA AL CAF PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DEVE ESSERE:**

- rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti;
- tradotta in italiano e legalizzata secondo le normative di seguito riportate.

### ***Legalizzazione dei documenti***

La legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree (vedi elenco):

- A. Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.**
- B. Paesi la cui documentazione prevede l'esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell'Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro Apostille:** i documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell'Aja del 1961, sono esenti da legalizzazione all'Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro "Apostille" così come previsto dall'art. 6 della Convenzione citata.
- C. Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri.** Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto n.594 del 1/8/2014 del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di decadenza della stessa.
- D. Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C:** obbligo di legalizzazione attraverso Ambasciata o Consolato italiano nel Paese d'origine. Tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d'origine attraverso l'Ambasciata o Consolato italiani.

### ***Rifugiati politici***

Per gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico non è necessaria alcuna documentazione estera del Paese d'origine. Lo studente dovrà munirsi di un'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio, riferito al nucleo familiare anagrafico in Italia. Alla domanda dovrà poi essere allegata copia della certificazione di status di rifugiato politico.

## ELENCO DELLE NAZIONI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI DOCUMENTI

Afghanistan	C	Falkland	B
Andorra	B	Fiji	B
Angola	C	Finlandia	A
Anguilla	B	Francia	A
Antartico Britannico	B	Gambia	C
Antigua e Barbuda	B	Georgia	B
Antille Olandesi	B	Germania	A
Argentina	B	Giappone	B
Armenia	B	Gibilterra	B
Aruba	B	Gibuti	C
Australia	B	Gran Bretagna (estesa a Isola di Man)	A
Austria	A	Grecia	A
Azerbaijan	B	Grenada	B
Bahamas	B	Guadalupe	B
Bangladesh	C	Guernsey	B
Barbados	B	Guinea	C
Belgio	A	Guinea Bissau	C
Belize	B	Guinea Equatoriale	C
Benin	C	Haiti	C
Bermude	B	India	B
Bhutan	C	Irlanda	A
Bielorussia	B	Islanda	B
Bosnia-Erzegovina	B	Isole Cayman	B
Botswana	B	Isole Gilbert e Ellice	B
Brunei	B	Isole Marshall	B
Bulgaria	B	Isole Normanne	B
Burkina Faso	C	Isole Salomone Britanniche	B
Burundi	C	Isole Turcks e Caicos	B
Caimane	B	Isole Vergini Britanniche	B
Cambogia	C	Isole Wallis e Futura	B
Chad	C	Israele	B
Cina (limitatamente a Hong Kong e Macao)	B	Jersey	B
Cipro	A	Kazakhstan	B
Colombia	B	Kenya	C
Comoros	C	Kiribati	C
Croazia	A	Laos	C
Danimarca	A	Le Nuove Ebridi	B
Dominica	B	Lesotho	C
Ecuador	B	Lettonia	A
El Salvador	B	Liberia	C
Eritrea	C	Liechtenstein	A
Estonia	A	Lituania	A
Etiopia	C	Lussemburgo	A

Macedonia	A	Sao Tome and Principe	C
Madagascar	C	Senegal	C
Malawi	C	Serbia-Montenegro	B
Mali	C	Seychelles	B
Malta	A	Sierra Leone	C
Mauritania	C	Slovacchia	A
Mauritius	B	Slovenia	A
Mayotte Martinica	B	Solomon Islands	C
Messico	B	Somalia	C
Miquelon	B	Spagna	A
Moldova	B	Stati Uniti d'America	B
Montserrat	B	Sud Africa	B
Mozambico	C	Sudan	C
Myanmar	C	Sudan del Sud	C
Namibia	B	Suriname	B
Nepal	C	Svezia	B
Niger	C	Svizzera	A
Niue	B	Swaziland	B
Norvegia	A	Tajikistan	C
Nuova Zelanda	B	Tanzania	C
Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba)	A	Timor Leste	C
		Togo	C
Panama	B	Tonga	B
Perù	B	Trinidad e Tobago	B
Polinesia Francese	B	Turchia	A
Polonia	A	Tuvalu	C
Portogallo	A	Ucraina	B
Princip. Monaco	B	Uganda	C
Rep. Ceca	A	Ungheria	A
Rep. Dem. Del Congo	C	Vanuatu	C
Rep. di Corea (già Corea del Sud)	B	Venezuela	B
		Vergini Britanniche	B
Rep. di San Marino	A	Yemen	C
Repubblica Centro Africana	C	Zambia	C
		Zimbabwe	C
Riunione	B		
Romania	B		
Russia	B		
Rwanda	C		
Saint Christopher e Nevis	B		
Sant'Elena	B		
Santa Lucia	B		

In presenza di comprovate difficoltà ad ottenere quanto sopra indicato, la documentazione attestante il possesso del requisito di reddito può essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia.